

## LEGGE PROVINCIALE 15/3/2018, n. 5

concernente

"Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e disposizione in materia di autorizzazione integrata ambientale"

## RELAZIONE FINANZIARIA

L'articolo 10 della legge, a modifica del comma 2 dell'articolo 40 quater della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, dispone che il documento denominato "Servizio di garanzia del cittadino-cliente" sia integrato da un rapporto contenente i risultati di un'indagine realizzata da un soggetto esterno all'amministrazione provinciale sul grado di soddisfazione degli utenti in termini di qualità e trasparenza dell'azione amministrativa, di snellimento dei procedimenti amministrativi e di semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni. Con riferimento alla copertura degli eventuali maggiori oneri, così come disposto dall'articolo 15 della presente legge, essi dovranno essere assunti nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previste sull'apposito fondo iscritto nel bilancio provinciale al capitolo 905400, missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e relativi articoli).

Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.